

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

DECRETO N. 2777 del 13 Settembre 2016

Programma per la realizzazione di soluzioni alternative alle abitazioni danneggiate e distrutte dal sisma del maggio 2012 attraverso l'acquisto, fornitura, installazione e manutenzione di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (P.M.A.R.) e delle connesse opere di urbanizzazione.

Ricognizione liquidazione risorse al Comune di Mirandola (MO) (PMAR Lotto 5 e Lotto 9) a fronte degli oneri sostenuti per la manutenzione delle opere di urbanizzazione e per le spese per le utenze elettriche degli impianti pubblici relative al terzo anno e determinazioni conseguenti.

Premesso:

- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 maggio 2012 è stato dichiarato eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;
- che con i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'orientamento giuridico;
- che il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in Legge n. 122 del 1 agosto 2012, ha previsto "interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012";
- che con il Decreto Legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2016, n. 21, lo stato di emergenza è prorogato fino al 31 dicembre 2018;
- che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122;
- che con le Ordinanze n. 41 del 14 settembre 2012, n. 44 del 20 settembre 2012 e n. 50 del 3 ottobre 2012 è stata approvata la documentazione predisposta per la procedura aperta per la progettazione, fornitura e posa in opera dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (P.M.A.R.), il loro riacquisto, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi per tre anni, la progettazione e realizzazione delle connesse opere di urbanizzazione, in ambito urbano;
- che con Ordinanza n. 85 del 5 dicembre 2012 è stato disposto, tra l'altro:
 - a. di destinare e concedere in utilizzo ai Comuni i P.M.A.R. realizzati;
 - b. di assegnare ai Comuni di Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Mirandola, Novi di Modena, San Felice e San Possidonio le aree per l'urbanizzazione dei P.M.A.R.;

- c. di riconoscere agli stessi Comuni di cui alla lettera b., il rimborso delle spese dagli stessi sostenute per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree in cui sono insediati i P.M.A.R. e per le utenze elettriche degli impianti per la pubblica illuminazione delle stesse aree;
 - d. di finanziare la relativa spesa, stimata in € 2.000.000,00, ogni onere incluso, per un arco temporale di cinque anni a partire dalla data di consegna definitiva delle aree e delle opere di urbanizzazione, con le risorse di cui all'articolo 2 del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in Legge n. 122 del 1 agosto 2012;
- che con Decreto n. 623 del 17 luglio 2013 è stato stabilito, tra l'altro, di assegnare ai sotto elencati Comuni le risorse annue di ciascuno indicate per cinque anni, per far fronte agli oneri per la manutenzione delle opere di urbanizzazione previste nel programma relativo alla realizzazione di soluzioni alternative alle abitazioni danneggiate, Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (P.M.A.R.) ed al rimborso delle utenze elettriche per la pubblica illuminazione delle stesse aree:

Lotto 1	Comune di Cavezzo	€ 22.426,00 + € 1.315,32 = € 23.741,32
Lotto 2	Comune di Cento	€ 22.658,00 + € 2.254,83 = € 24.912,83
Lotto 3	Comune di San Possidonio	€ 34.742,00 + € 3.494,98 = € 38.236,98
Lotti 5 e 9	Comune di Mirandola	€ 100.666,00 + € 12.183,58 = € 112.849,58
Lotto 6	Comune di Concordia sulla Secchia	€ 47.536,00 + € 7.628,83 = € 55.164,83
Lotto 10	Comune di San Felice	€ 47.462,00 + € 3.081,60 = € 50.543,60
Lotto 13	Comune di Novi	€ 87.048,00 + € 5.186,10 = € 92.234,10

per una spesa annua pari ad € **397.683,24** e complessiva per anni cinque di € **1.988.416,20**, che trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento di € 2.000.000,00 approvato con la suindicata Ordinanza n. 85 del 5 dicembre 2012, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2 del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in Legge n. 122 del 1 agosto 2012;

Richiamati il Decreto del Commissario Delegato n. 1078 del 21 ottobre 2013 con il quale sono state liquidate le risorse al Comune di Mirandola a fronte degli oneri per la manutenzione delle opere di urbanizzazione e per le spese per le utenze elettriche degli impianti pubblici relativi al primo anno ed il Decreto n. 973 del 3 giugno 2015 con il quale si è dato atto di non procedere all'erogazione di risorse per il secondo anno, in quanto le spese sostenute sono risultate ampiamente contenute nelle somme già liquidate;

Rilevato che, così come precisato nel già citato Decreto del Commissario Delegato n.623 del 17 luglio 2013, gli oneri per la manutenzione delle opere di urbanizzazione a carico dei Comuni decorrono dalla data di consegna delle stesse e che si darà luogo alla liquidazione della terza annualità sulla base della rendicontazione delle spese sostenute dal Comune per la manutenzione effettuata nel secondo anno;

Preso atto che la consegna delle opere di urbanizzazione al Comune di Mirandola (PMAR Lotto 5 e Lotto 9) è avvenuta in data 27 agosto 2013;

Vista la documentazione consegnata per la rendicontazione delle spese sostenute trasmessa con PEC assunta al prot. n. CR.2016.30810 in data 07.06.2016, integrata da ulteriore documentazione trasmessa con PEC assunte ai prot. n. CR.2016.33549 in data 21.06.2016, n. CR.2016.40262 e n. CR.2016.40304 in data 25.07.2016, dalla quale si deduce che gli oneri sostenuti dall'Amministrazione Comunale per il terzo anno ammontano ad € 34.433,87;

Rilevato quindi che il Comune di Mirandola ha ancora a disposizione una cifra pari ad € 36.710,81 risultante dalla differenza tra la quota liquidata inizialmente di € 112.849,58, la quota realmente spesa per il primo anno pari ad € 41.704,90 e la quota realmente spesa per il secondo anno pari ad € 34.433,87, sufficiente per sostenere gli oneri di manutenzione del terzo anno;

Dato atto che permane anche per il terzo anno l'obbligo, come previsto dal citato Decreto n. 623 del 17 luglio 2013, di rendicontare le spese sostenute, dando atto che non si farà luogo a successivi trasferimenti in assenza di tale rendicontazione;

Tutto ciò visto e considerato

D E C R E T A

per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

- 1) di prendere atto della rendicontazione delle spese sostenute dal Comune di Mirandola per la manutenzione delle opere di urbanizzazione previste nel programma relativo alla realizzazione di soluzioni alternative alle abitazioni danneggiate, Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (P.M.A.R.), ed al rimborso delle utenze elettriche per la pubblica illuminazione delle stesse aree relative al terzo anno;
- 2) di dare atto che non si procederà per il Comune di Mirandola al trasferimento di ulteriori risorse in quanto le spese sostenute sono ancora ampiamente contenute nelle somme inizialmente assegnate e liquidate per € 112.849,58 per sostenere gli oneri di manutenzione delle opere di urbanizzazione e per le spese per le utenze elettriche degli impianti pubblici;
- 3) di dare atto che si farà luogo a successivi trasferimenti al comune di Mirandola quando verranno rendicontate spese in misura pari o superiore rispetto a quanto ancora disponibile;
- 4) di dare atto infine che il presente decreto non comporta alcun impegno finanziario.

Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)